



COMUNE DI TRENTO

Servizio Welfare e Coesione sociale

Ufficio gestione e promozione sociale

Via Bronzetti, 1 | 38122 Trento
tel. 0461 884477 | fax 0461 884497
servizio.welfare@pec.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:
lun mar mer 8.30/12.30 - gio 8.00/16.00 – ven 8.30/12.00 -

GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME

Fasc. 7.8/2022/5

La Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale

Visti:

- l'art. 118 della Costituzione;
- l'art. 12 della L. 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo);
- l'art. 19 della L.p. n. 23/1992 e s.m. e i. (Legge provinciale sull'attività amministrativa);
- l'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- il D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)
- la L.p. n. 13/2007 e s.m. e i. (Legge provinciale sulle politiche sociali);

in esecuzione alla deliberazione della Giunta comunale n. 314 del 30 ottobre 2023

r e n d e n o t o

Bando per la realizzazione del servizio residenziale di abitare accompagnato per adulti nell'ambito del Territorio Val d'Adige

Codice CUP D21H23000210002

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente bando disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990 e dell'art. 19 della L.p. 23/1992, la concessione e l'erogazione di un contributo, sulla base di quanto previsto dall'art. 36 bis della L.p. 13/2007, per la realizzazione del servizio residenziale di abitare accompagnato per adulti nell'ambito del territorio Val d'Adige.
2. Il servizio accoglie persone o nuclei familiari in situazioni di vulnerabilità personale, sociale, economica o abitativa, che necessitano di sostegno per sviluppare e migliorare le proprie capacità di vita autonoma.
3. Gli obblighi di servizio pubblico inerenti il servizio di cui al comma 1 vengono descritti nello schema di convenzione, Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente bando.



Sede legale:
via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it



4. Il servizio si colloca all'interno dell'aggregazione funzionale età adulta/servizi residenziali di cui al Catalogo dei servizi socio-assistenziali della Provincia Autonoma di Trento (scheda 2.1 - Abitare accompagnato per adulti) approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173/2020.
5. Dovrà essere garantita la continuità degli interventi attualmente erogati nei confronti di persone e nuclei in fase di reinserimento sociale ospitate presso alloggi semi-protetti sul territorio comunale.

Art. 2 – Durata del servizio

6. Il servizio di cui al presente bando decorre dal 1 gennaio 2024 e si conclude il 31 dicembre 2028, anche nelle more della stipula della convenzione di cui all'articolo 15.

Art. 3 – Risorse a disposizione del servizio

1. Le risorse finanziarie stanziare dall'Amministrazione comunale, da erogare a titolo di contributo per la realizzazione del servizio nel periodo di cui all'art. 2, ammontano complessivamente ad euro 1.439.600,00 (unmilionequattrocentotrentanovemilaseicento/00), così ripartite su base annua:

Periodo	Contributo massimo
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024	€ 287.000,00
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2025	€ 281.000,00
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2026	€ 285.500,00
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2027	€ 290.500,00
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2028	€ 295.600,00

Nella definizione della misura dei contributi su base annua successivi al 2024 è compreso un incremento per l'adeguamento monetario dei costi derivanti dalla gestione degli alloggi (canone locazione e spese accessorie) di cui al comma 7, calcolato sulla base di una stima delle variazioni dell'indice ISTAT. Per l'anno 2024 è altresì compresa la spesa per la gestione degli alloggi di cui al comma 9.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate unicamente per la realizzazione del servizio, secondo quanto definito nel presente bando e nello schema di convenzione.
3. Il contributo massimo riconoscibile è in ogni caso pari al 90% della spesa sostenuta ed ammessa per ogni annualità e non è consentita alcuna compensazione tra le annualità.
4. Rimane a carico del soggetto gestore una quota minima pari al 10% della spesa sostenuta e ammessa, a titolo di cofinanziamento per la realizzazione del servizio.
5. Il contributo non viene concesso nel caso in cui il servizio sia già finanziato in qualsiasi forma, in tutto o in parte, dal Comune di Trento o da altri enti di diritto privato controllati dal Comune o società partecipate dallo stesso.



6. Il contributo può essere concesso in concorso con altri finanziamenti/agevolazioni di altri Enti pubblici nella misura in cui non si verifichi una situazione di cumulo di benefici in riferimento alle stesse spese derivanti dalle medesime specifiche attività del servizio. In tal caso, le ulteriori agevolazioni di cui beneficia il soggetto gestore o che lo stesso ha già richiesto al momento della presentazione della domanda per il presente bando, devono essere dichiarate in sede di domanda ed evidenziate in sede di rendicontazione.
7. Per l'ospitalità delle persone e nuclei familiari beneficiari del servizio vengono messi a disposizione del soggetto gestore gli immobili, di cui all' Allegato 1 allo schema di convenzione, che riporta per ciascun alloggio l'indirizzo, la proprietà, il titolo d'uso, la superficie, il costo di locazione su base annua.
8. L'elenco degli immobili potrà essere soggetto a variazioni in seguito all'individuazione di alloggi diversi da destinare alle attività previste dalla convenzione.
9. Qualora alla data del 01/01/2024 non fosse terminato l'allestimento degli alloggi di via Soprasasso, 36/1 (int. 6 e int. 10) e di via Bronzetti, 21, verrà prorogata la permanenza delle persone attualmente ospitate negli alloggi di L.go Medaglie d'Oro, 4 (interni 1, 4, 7 e 8) di proprietà della Fondazione Caritas diocesana. Il soggetto gestore dovrà stipulare con la proprietà il contratto di locazione/concessione per il periodo necessario alla conclusione dei lavori di sistemazione (massimo 6 mesi).
10. Le modalità di gestione degli alloggi di cui al comma 7. sono definite all'art. 15 dello schema di convenzione.

Art. 4 – Soggetti ammessi alla procedura e requisiti

1. La domanda di contributo può essere presentata dai seguenti enti proponenti di cui all'articolo 3, comma 3, lettere d) e d bis) della L.p. 13/2007, ovvero:
 - enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore;
 - soggetti privati non a scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli obiettivi della succitata legge.
2. Gli enti proponenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale in provincia di Trento, ai sensi degli artt. 4 e 6 del d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg (Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”), per l'aggregazione funzionale “Età adulta/Ambito residenziale”;
 - b) assenza delle cause ostative per contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), per quanto applicabile, qui richiamati per analogia;
 - c) aver maturato un'esperienza di almeno 36 mesi, anche non continuativi, entro i



dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando, nella gestione, in favore di persone adulte, di servizi residenziali di accoglienza o di abitare accompagnato;

3. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
4. Il soggetto gestore per l'intera durata del progetto dovrà mantenere tutti i requisiti prescritti al presente articolo, la cui sussistenza verrà verificata dal Comune di Trento come precisato all'art. 10, commi 6 e 7.
5. Il Comune di Trento si riserva in ogni caso la possibilità di procedere in qualsiasi momento ad idonee verifiche in capo ai soggetti proponenti per assicurare il corretto svolgimento della procedura di selezione.

Art. 5 – Forme di partecipazione

1. Può presentare domanda di contributo:
 - a) un singolo soggetto in possesso delle caratteristiche e dei requisiti previsti dall'art. 4;
 - b) un consorzio, in cui ciascuno dei soggetti consorziati deve risultare in possesso dei requisiti previsti all'art. 4. Qualora trattasi di consorzio di cooperative o di consorzio stabile è richiesto il possesso dell'accreditamento in capo al consorzio e il possesso dell'autorizzazione in capo a ciascuna consorziata;
 - c) una forma associativa, anche temporanea, di più soggetti, ciascuno dei quali deve risultare in possesso delle caratteristiche e dei requisiti previsti dall'art. 4.
2. In caso di domanda di contributo presentata in forma congiunta ai sensi del comma 1, lett. c), all'atto di presentazione della domanda medesima dovrà essere allegata la dichiarazione di impegno a costituirsi in forma associativa, in carta semplice, con almeno i seguenti contenuti:
 - a) definizione del soggetto capofila che rivestirà il ruolo di referente nei confronti del Comune di Trento, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i soggetti nei confronti del Comune;
 - b) oggetto del servizio, ai sensi dell'art. 1 del bando;
 - c) obiettivi;
 - d) durata;
 - e) forme della collaborazione;



- f) ulteriori elementi come specificati nel modulo “dichiarazione di impegno a costituirsi in forma associativa”.

Art. 6 - Termini e modalità per la presentazione della domanda

1. Per partecipare alla procedura di cui al presente bando occorre inviare, a pena di esclusione, la domanda di contributo (Allegato A) sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o del soggetto capofila (in caso di forme associative temporanee), nella quale vengono dichiarati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000:
 - la forma di partecipazione alla procedura;
 - il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente bando.
2. Le modalità di invio della domanda di contributo sono le seguenti:
 - invio tramite posta certificata a:

servizio.welfare@pec.comune.trento.it

entro e non oltre il giorno 27 novembre 2023 alle ore 12.00
 - oggetto della mail: “servizio abitare accompagnato”.
3. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione, con le modalità precisate al comma successivo:
 - a) il progetto, ripartito in paragrafi con relativi sottoparagrafi corrispondenti agli elementi oggetto di valutazione e relativi sub-elementi, come indicato nell'Allegato 1 al bando (“elementi di valutazione”).
 - b) il preventivo, utilizzando il modello Allegato B, con riferimento all'anno 2024, corredato da una relazione finanziaria illustrativa e dalle tabelle di dettaglio del personale, degli incarichi di collaborazione/consulenza;
 - c) in caso di partecipazione in forma associativa di cui all'art. 5, comma 1, lett. c), la dichiarazione di impegno per la sua costituzione (Allegato C) sottoscritta da tutti i rappresentanti legali dei soggetti che intendono associarsi;
 - d) le dichiarazioni (Allegato D) sul possesso dei requisiti di partecipazione dei soggetti consorziati o che intendono associarsi in base alle forme di partecipazione come indicate all'art. 5;
 - e) in caso di partecipazione di un consorzio, copia dell'atto costitutivo e dello statuto, con indicazione del soggetto designato capofila e dei soggetti consorziati;
 - f) eventuali copie dei documenti di identità, in corso di validità, dei soggetti sottoscrittori, se la documentazione dei punti precedenti non è firmata digitalmente.
4. La documentazione, di cui al comma precedente, deve essere contenuta in una cartella compressa protetta da password, pena l'esclusione. Si fa presente che solo la domanda di contributo non deve essere protetta da password e che la stessa non deve essere contenuta nella cartella protetta. La password dovrà essere comunicata a mezzo PEC (posta elettronica certificata) al Servizio Welfare e



Coesione sociale a partire

dalle ore 13.00 fino alle ore 23.59 del giorno 27 novembre 2023

pena l'esclusione dalla procedura selettiva.

5. La modulistica in formato editabile, relativa alla documentazione di cui al comma 3, è pubblicata in allegato al presente bando. Detta modulistica deve essere compilata, salvata in formato PDF/A non modificabile e sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale del soggetto proponente.
6. Nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo, l'invio della documentazione è valido se i documenti vengono sottoscritti mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritti con firma autografa, vengono scansionati e presentati unitamente alla copia del documento di identità in corso di validità; l'utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento.
7. Le domande presentate oltre il termine ultimo o quelle mancanti dei requisiti formali necessari e/o sprovviste della documentazione a corredo delle stesse non verranno ammesse alla valutazione, pertanto le domande non complete di tutti gli allegati non sono ammissibili salvo quanto indicato nei successivi artt. 7 e 8. Rimane ad esclusivo rischio del mittente il recapito della domanda ove, per qualsiasi motivo, non pervenga a destinazione entro il termine fissato.

Art. 7 – Irricevibilità e inammissibilità della domanda

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente bando, sono irricevibili le domande che:
 - a) sono presentate oltre il termine previsto dall'art. 6, comma 2;
 - b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'art. 6;
 - c) sono prive di sottoscrizione.
2. Non sono ammesse le domande prive della documentazione di cui all'art. 6 comma 3 lettere a), b), c).
Nei casi di mancanza e/o incompletezza della documentazione da allegare alla domanda si rimanda al successivo art. 8.
3. L'esclusione per una o più delle cause previste dal presente articolo, sarà comunicata al soggetto proponente tramite posta elettronica certificata.

Art. 8 – Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimenti

1. Il Comune di Trento si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di richiedere al soggetto proponente:
 - a) chiarimenti sulla documentazione presentata e sugli elementi della proposta progettuale;
 - b) regolarizzazioni o integrazioni documentali su mere irregolarità formali della



documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturi il contenuto.

2. In caso di mancato riscontro ai chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi del precedente comma 1 lettera b), entro il termine assegnato dal Comune di Trento, l'istruttoria verrà conclusa sulla base della documentazione agli atti.
3. I soggetti proponenti potranno chiedere informazioni o formulare richieste di chiarimenti fino a dieci giorni prima del termine per la presentazione delle domande indicando nell'oggetto "Richiesta chiarimenti servizio abitare accompagnato", inviando apposita mail al seguente indirizzo:

servizio.welfare@pec.comune.trento.it

4. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte verranno pubblicate sul sito web del Comune di Trento, nella sezione dedicata di cui al link

<https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative/Affidamenti-finanziamenti-servizi-socio-assistenziali>

Art. 9 – Individuazione del responsabile del procedimento

1. La responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Sabrina Redolfi, Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale.

Art. 10 – Procedimento

1. La responsabile del procedimento dichiara l'eventuale irricevibilità delle domande di contributo secondo quanto previsto all'art. 7.
2. A seguito del ricevimento della password per l'apertura della cartella protetta, come precisato all'art. 6, comma 4, la responsabile del procedimento, in seduta pubblica, fissata per il giorno 29 novembre 2023 alle ore 9.00, provvederà a verificare la sussistenza dei documenti previsti dal bando e ad accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni richieste, dichiarando l'eventuale inammissibilità.
3. La valutazione dei progetti, presentati a corredo delle domande di contributo non dichiarate irricevibili o inammissibili, è svolta da un'apposita Commissione, composta da almeno n. 2 (due) componenti esperti e da un presidente, nominata dalla responsabile del procedimento, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. La responsabile del procedimento si riserva di assumere il ruolo di presidente della Commissione.
4. I lavori della Commissione, svolti in sedute riservate, e la formazione della graduatoria dovranno concludersi entro il termine di 30 giorni dalla nomina della Commissione stessa.
5. La Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale approva, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, la graduatoria provvisoria di merito degli Enti proponenti e con il medesimo atto adotta le determinazioni in ordine alla non ammissibilità ed irricevibilità delle domande, dandone comunicazione ai soggetti interessati.



6. Ai fini della concessione del contributo e della stipula della convenzione verrà verificata la sussistenza dei requisiti prescritti all'art. 4 in capo al soggetto primo in graduatoria e in base alla forma di partecipazione verranno verificati i requisiti in capo agli ulteriori soggetti secondo quanto specificato all'art. 4. Qualora non fosse riscontrata la sussistenza dei requisiti ovvero fosse verificata la non veridicità di quanto dichiarato, il Comune di Trento, ferme restando le eventuali responsabilità per le dichiarazioni mendaci, disporrà il rigetto della domanda e potrà, eventualmente, procedere all'individuazione di un altro assegnatario attingendo nell'ordine di graduatoria.
7. Con specifico provvedimento, a seguito della verifica dei requisiti come specificato nei precedenti commi, la Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale concede il contributo al soggetto individuato quale gestore del servizio.
8. La responsabile del procedimento in ogni caso comunicherà gli esiti delle verifiche ai soggetti interessati.
9. Il Comune di Trento si riserva, altresì, la facoltà di procedere all'assegnazione del contributo anche in presenza di una sola domanda e di non assegnarlo qualora nessuna domanda risulti idonea in relazione agli obiettivi del presente documento.

Art. 11 – Valutazione dei progetti

1. La Commissione valuta la qualità dei progetti e la loro rispondenza alle finalità del presente bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base degli elementi di valutazione contenuti nell'Allegato 1 al presente bando.

Art. 12 – Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili al contributo di cui all'art. 3, comma 1 devono essere pertinenti e necessarie per la realizzazione del progetto e riferibili a:
 - costi diretti sostenuti in via esclusiva per la realizzazione del progetto, imputabili interamente o in quota parte;
 - costi indiretti di gestione e funzionamento dell'ente (spese generali e amministrative non direttamente riconducibili al progetto), determinati in base ad un metodo di calcolo equo e verificabile, entro il limite e le specifiche di cui al comma 2, lett. j).
2. Le spese ammissibili sono:
 - a) spese per il personale dipendente direttamente impiegato nella realizzazione del servizio: nel preventivo e successivamente nel rendiconto devono essere indicate le informazioni di cui alla tabella di dettaglio allegata agli stessi. Tra dette spese possono rientrare anche gli oneri retributivi riferibili agli "esperti per esperienza", se legati da un rapporto di lavoro dipendente con il soggetto gestore;
 - b) spese per il coordinamento in misura corrispondente ad un monte ore effettivo di 12 ore settimanali;



- c) spese per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione e consulenza: nel preventivo e successivamente nel rendiconto devono essere indicate le informazioni di cui alla tabella di dettaglio allegata agli stessi. Tra dette spese possono rientrare anche i costi relativi agli “esperti per esperienza” coinvolti nel progetto attraverso contratti di lavoro autonomi, collaborazioni o prestazioni occasionali;
- d) rimborso spese per volontari: l'attività dei volontari che prenderanno parte alle attività, non potrà essere retribuita in alcun modo. Ai singoli volontari potranno essere rimborsate dal soggetto gestore soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti massimi e alle condizioni stabilite e previste nel preventivo di progetto alla relativa voce di costo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Si applica per analogia quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- e) coperture assicurative obbligatorie purché non finanziate da altri Enti, tra le quali rientrano anche quelle per infortuni, malattia e responsabilità civile dei volontari (soci e non soci) connesse allo svolgimento delle attività di volontariato finalizzate alla realizzazione del servizio. Le spese di assicurazione per gli alloggi rientrano tra quelle di cui al punto g);
- f) spese per attività di formazione/supervisione dell'equipe degli operatori sociali, degli esperti per esperienza e dei volontari;
- g) spese per gli alloggi quali a titolo esemplificativo: canoni di locazione, spese accessorie, spese di assicurazione, spese per la manutenzione ordinaria, spese di pulizia, imposte e tasse;
- h) spese per l'acquisto di materiale e piccole attrezzature incluse licenze d'uso, quali, a titolo esemplificativo: stoviglie, biancheria per la casa, prodotti per la pulizia, ecc. per situazioni in cui i beneficiari non riescano a provvedervi direttamente e per eventuali elettrodomestici e suppellettili nel caso in cui gli alloggi ne siano sprovvisti, purché l'acquisto sia strettamente necessario alla realizzazione del progetto e di importo unitario inferiore ad euro 516,46 (i.v.a. esclusa);
- i) spese per materiale di consumo e cancelleria per la gestione generale delle attività di cui al presente bando;
- j) costi di gestione e di funzionamento: a titolo esemplificativo: costo personale amministrativo (in riferimento alle attività contabili, di controllo di gestione, di rendicontazione, di gestione del personale, ecc.), sede amministrativa, consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, assicurazioni. A riguardo deve essere elaborato un prospetto delle spese che rientrano in tale categoria e che sono imputate sul Bilancio generale del soggetto gestore, evidenziando il metodo di ripartizione e l'imputazione pro-quota delle stesse sul preventivo/rendiconto del servizio oggetto della presente procedura. È finanziabile l'importo derivante dall'imputazione pro-quota sul servizio fino al limite massimo del 15% della somma dei costi diretti per la gestione del servizio dalla lettera a) alla lettera i) .



- k) ammortamenti: le quote di ammortamento di beni e attrezzature impiegati per la realizzazione del servizio, compresi eventuali arredi, sono riconosciute nella misura di legge prevista e nella percentuale in cui il bene è dedicato al servizio.
3. Le spese devono essere sostenute nell'arco temporale della durata del progetto e devono essere imputate per competenza all'anno di riferimento, attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile. Ogni spesa deve essere comprovata e giustificata da idonea documentazione fiscale o equivalente e relativa attestazione di pagamento.
 4. Il contributo annuo effettivo per il servizio è pari al 90% delle spese sostenute ed ammesse entro il limite massimo della misura annuale indicata all'art. 3 comma 1.
 5. Possono concorrere alla quota minima del 10% di cofinanziamento del costo del servizio posta a carico del soggetto gestore:
 - le entrate derivanti dalla compartecipazione alla spesa da parte dei beneficiari del servizio, che concorrono esclusivamente al finanziamento delle spese sostenute e ammesse delle voci g) e h);
 - ulteriori entrate proprie del soggetto gestore, contributi da altri enti, contributi da privati/donazioni e altre entrate.
 6. Le entrate devono essere dichiarate e inserite nel preventivo e nel rendiconto e vanno conteggiate a copertura delle spese ammesse. La differenza tra le spese ammesse e le entrate (almeno il 10% della spesa ammissibile) costituisce la spesa finanziabile con il contributo pubblico fino all'importo massimo stabilito per ogni anno di durata del servizio.
 7. Nella redazione del preventivo il soggetto gestore deve attenersi ai principi di affidabilità, attendibilità e prudenza.
 8. Tutte le spese e le entrate si intendono comprensive di i.v.a., ove dovuta in base alle aliquote previste per legge, qualora rappresenti un costo per il soggetto gestore.
 9. Sono considerati ammissibili i pagamenti effettuati mediante strumenti (es. bonifico bancario/postale) che consentano l'evidenza dell'addebito sul c/c bancario o postale dedicato alla commessa pubblica, anche in via non esclusiva, oppure con carta di credito o di debito a titolarità del beneficiario con evidenza dell'addebito sulla pertinente distinta della lista dei movimenti; non sono pertanto ammessi pagamenti con carta di credito personale, né le compensazioni. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità, di cui all'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della citata norma, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP).

Art. 13 – Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo le spese relative a:
 - a) costi non direttamente riconducibili al servizio;
 - b) costi di progettazione, studio e di ricerca preliminari e propedeutici alla



presentazione del progetto o propedeutici alla rendicontazione delle attività svolte;

- c) sanzioni e interessi passivi;
- d) spese derivanti dalla valorizzazione monetaria di servizi o attività di volontariato;
- e) spese di rappresentanza;
- f) acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
- g) spese per manutenzione straordinaria su immobili;
- h) quote di ammortamento accelerate ed anticipate.

Art. 14 – Variazioni

1. Devono essere preventivamente autorizzate dal Servizio Welfare e Coesione sociale eventuali modifiche degli interventi previsti dalla convenzione e dalla proposta progettuale nonché le conseguenti variazioni della spesa preventivata tenuto conto di quanto indicato all'art. 22 dello schema di convenzione.

Art. 15 – Convenzione

1. La quantificazione del contributo effettivo e la relativa erogazione saranno regolate da apposita convenzione.
2. Detta convenzione è da considerarsi quale accordo ai sensi dell'art. 28 della L.p. 23/1992 e dell'art. 3, comma 2, della L.p. 13/2007, da stipularsi con scrittura privata digitale sulla base dei contenuti dello schema allegato al presente bando (Allegato 2) e del progetto presentato dal soggetto proponente in sede di domanda.
3. La convenzione indica in particolare:
 - le attività del servizio e gli obiettivi da raggiungere, determinandosi in obblighi di servizio pubblico che il Comune di Trento pone a carico del soggetto gestore;
 - le disposizioni previdenziali e di tutela del lavoro nonché la previsione dell'applicazione per analogia dell'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 ;
 - la durata del rapporto convenzionale;
 - gli obblighi delle parti;
 - il contenuto e le modalità dell'intervento del volontariato;
 - le modalità di liquidazione del contributo;
 - il coordinamento e il monitoraggio delle attività del servizio;
 - le ipotesi di decadenza e di rinuncia del contributo;
 - il trattamento dei dati personali.
4. La convenzione può essere soggetta a revisione, secondo quanto previsto dall'art. 22 dello schema di convenzione allegato.

Art. 16 – Obblighi del beneficiario del contributo



1. Il beneficiario del contributo, nonché soggetto gestore del servizio, è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:
 - a) dare esecuzione a quanto previsto nello schema di convenzione, dal presente bando e dal progetto presentato in sede di domanda di contributo. Laddove il beneficiario sia inadempiente rispetto alla realizzazione delle attività, l'Amministrazione si riserva il potere di revocare o sospendere in tutto o in parte l'erogazione del contributo, in dipendenza della gravità dell'inadempimento, secondo le modalità prescritte all'art. 21 dello schema di convenzione.
 - b) pubblicare sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

Art. 17 – Informazioni e contatti

1. Per informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi al Servizio Welfare e Coesione sociale al seguente indirizzo:

servizio.welfare@pec.comune.trento.it

2. Il bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul sito del Comune di Trento al seguente link:

<https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative/Affidamenti-finanziamenti-servizi-socio-assistenziali>

Art. 18 – Disposizioni finali

1. Il Comune di Trento si riserva in presenza di determinate condizioni previste dalla legge o per ragioni di interesse pubblico, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, rinviare, annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura o di non procedere alla concessione del contributo, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari vigenti.